

COMUNE DI ORTUCCHIO

PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 34 Del 09-09-20

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di settembre alle ore 20:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

=====

FAVORITI RAFFAELE	P	DI GENOVA FERNANDO	P
FAVORITI MAURO	A	PETRUCCI ANNUNZIATA	A
TAGLIERI GUIDO	P	D'AGOSTINO MARIO	P
MARTELLONE FRANCO	A	CONTESTABILE CLAUDIO	A
DE BENEDICTIS ROBERTO	P	MARTELLONE MARCO FABIANO	A
GARGALE BERARDINO	A		

=====

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 6.

Assume la presidenza la Signora DI GENOVA FERNANDO in qualità di VICE PRESIDENTE; Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Attili Dr. Giampiero che ne cura la verbalizzazione;

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

=====

Immediatamente eseguibile S

=====

Il Vice-Presidente del Consiglio

Introdotta sommariamente l'argomento in trattazione;

Preso atto che alle ore 20.31 è entrata la consigliera Petrucci, per cui sono presenti in aula 6 consiglieri, compreso il Sindaco;

Dato atto che nessun altro consigliere ha richiesto di intervenire;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Premesso che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che

COMUNE DI ORTUCCHIO

PROVINCIA DELL'AQUILA

"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle proprie funzioni";

Richiamata la disciplina inerenti l'attività di riscossione relative alle entrate tributarie e patrimoniali contenute nel comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, qui di seguito testualmente riportato:

792. Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base

COMUNE DI ORTUCCHIO

PROVINCIA DELL'AQUILA

agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di trasmissione del

COMUNE DI ORTUCCHIO

PROVINCIA DELL'AQUILA

carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudizio, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;

d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b).

Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c);

e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva;

f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;

g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto

COMUNE DI ORTUCCHIO

PROVINCIA DELL'AQUILA

legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;

h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).

Preso atto che la legge di Bilancio 2020 all'art. 1, commi da 792 ad 815 ha profondamento innovato la disciplina dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali di competenza locale;

Preso atto che il Comune nell'ambito della potestà regolamentare, gestisce in forma diretta la gestione e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali in base a quanto prevedono le disposizioni di cui al comma 792, art. 1 della Legge 160/2019.

COMUNE DI ORTUCCHIO

PROVINCIA DELL'AQUILA

Preso atto che il Comune ha affidato l'attività di riscossione coattiva delle proprie entrate patrimoniali e tributarie alla SO.G.E.T. S.p.a.;

Constatato che gli accertamenti c.d. potenziati possono essere emessi solamente dagli enti indicati dal comma 784, articolo 1 della legge 160/2019 e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52 comma 5 lettera b) del d lgs 446/97 e di cui al comma 691 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;

Accertato che la nuova normativa crea un atto complesso che deve essere obbligatoriamente utilizzato dal 1° gennaio 2020, data dalla quale non potranno essere notificati accertamenti privi dei nuovi requisiti di cui al comma 792 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Ritenuto, pertanto, opportuno predisporre il Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate, al fine di:

- adeguare l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali comunali alla nuova normativa soprattutto in ragione dell'introduzione dell'accertamento esecutivo con riferimento agli atti impositivi degli Enti Locali e alle relative conseguenze procedurali in termini di riscossione coattiva;
- garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate da riscuotere forzatamente in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;
- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto;

Visto l'allegato schema di Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla L. 21 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente, predisposto dal competente ufficio comunale.

Tenuto conto che con l'approvazione del suddetto regolamento si stabilisce:

- la disciplina della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali;
- l'individuazione delle entrate esigibili coattivamente;
- i costi di elaborazione e notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario patrimoniale;
- misura degli interessi di mora da riscossione
- l'introduzione della disciplina della rateizzazione e dilazione dei pagamenti dovuti per atti impositivi di cui all'art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 anche alla luce della risoluzione nr. 3/DF in data 17 aprile 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'Organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

Visto l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di

COMUNE DI ORTUCCHIO

PROVINCIA DELL'AQUILA

previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge n. 27 del 24/04/2020, come modificato dal D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito in Legge 77/2020 pubblicato nella G.U. il 18 luglio 2020 è stato disposto lo slittamento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2020 da parte degli Enti Locali;

Richiamato l'art. 13, commi 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, il parere favorevole espresso dai responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnico-contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge da 6 consiglieri presenti, compreso il Sindaco;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE l'allegato "Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Comunali", adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 il quale si compone di n. 14 articoli;
- 2) DI DARE ATTO che le nuove disposizioni regolamentari entreranno in vigore il 1° gennaio 2020;
- 3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020;
- 4) DI PUBBLICARE il presente regolamento:
 - all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi;
 - in via permanente sul sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo: <https://trasparenza.gdpr-registro.com/disposizioni-general/atti-general/242-approvazione-del-regolamento-per-la-riscossione-coattiva-delle-entrate.html> nella sezione "Amministrazione trasparente (Disposizioni generali- atti generali);

COMUNE DI ORTUCCHIO

PROVINCIA DELL'AQUILA

- 5) DI GARANTIRE, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Quindi,

Il Consiglio Comunale

Ritenuta l'urgenza del provvedere;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge da 6 consiglieri presenti, compreso il Sindaco;

d e l i b e r a

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

//////////

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
F.to Dr. Giampiero ATTILI

COMUNE DI ORTUCCHIO

PROVINCIA DELL'AQUILA

IL PRESIDENTE
f.to DI GENOVA FERNANDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Attili Dr. Giampiero

Prot. n.

Ortucchio, li 12-10-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata sul sito Web del Comune per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
f.to Maria CHIARILLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Attili Dr. Giampiero

ESECUTIVITÀ

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Ortucchio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme all'originale.

Ortucchio, li 12-10-2020

Il Segretario Comunale
Attili Dr. Giampiero